

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONSANO**

approvato con delibera di c.c. n.      del

# INDICE:

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Particolari dispositivi e impianti

## **CAPO II - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 5 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare
- Art. 6 - Persone autorizzate al trattamento
- Art. 7 – Responsabile del trattamento
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 13 - Diritti dell'interessato
- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Comunicazione
- Art. 17 - Sistema integrato di videosorveglianza
- Art. 18 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 – Pubblicità del regolamento
- Art. 20 – Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

# **CAPO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto e norme di riferimento**

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Monsano.
- 2) I dati personali rilevati mediante le riprese video interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area di interesse dei già menzionati impianti.
- 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti.
- 4) Per quanto concerne la prevenzione e l'accertamento di fatti reato, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al D. Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- 5) Il Comune di Monsano adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati.

### **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali acquisiti, trattato mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) Per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
  - c) Per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) Per “titolare”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

e) Per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

f) Per “Persone autorizzate al trattamento” coloro che sono definiti “Persona autorizzata al trattamento con delega” e “Persone autorizzate al trattamento operativo” che agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile e che possono gestire dati personali per le funzioni che gli competono;

g) Per “Persone autorizzate al trattamento con delega” le figure interne all'Ente poste in posizione apicale delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale avente compiti di organizzazione e supervisione degli adempimenti privacy ai quali il Titolare del trattamento può assegnare delle funzioni di controllo, di nomina delle Persone operative autorizzate al trattamento, di nomina, a seguito della firma dei contratti di servizio, dei Responsabili del Trattamento, di supervisione, impostazione, organizzazione e attuazione delle misure tecniche e organizzative previste per la privacy relativamente al sistema di videosorveglianza comunale;

h) Per “Persone autorizzate al trattamento operativo” coloro che operano materialmente con i dati personali, le quali possono essere nominate direttamente dalle Persone autorizzate al trattamento con delega in relazione al sistema di videosorveglianza;

i) Per “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali trattati;

l) Per “comunicazione”, l'operazione di portare a conoscenza a uno o a più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione dei dati personali afferenti all'interessato;

m) Per “diffusione”, l'operazione di dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) Per “limitazione”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

p) Per "brandeggio", il supporto per telecamera che può ruotare contemporaneamente in senso orizzontale e verticale;

q) Per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni.

### **Articolo 3 – Finalità**

1) Le finalità a cui sono dirette l'installazione e l'impiego dei suddetti impianti sono quelle istituzionali demandate al Comune di Monsano così come indicate dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti, tra cui quelle previste dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti. In particolare, le già menzionate sono riconducibili al controllo del territorio e alla prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale. Al contempo hanno lo scopo di:

a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge ai soggetti pubblici ed ai Comuni in particolare, anche ai sensi del D.L. 23.02.2009 n° 11, convertito in L. 24.04.2009 n° 38;

b) prevenire eventuali atti di vandalismo, accesso abusivo o danneggiamento agli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;

c) raccogliere, quando possibile e ritenuto necessario dagli organi accertatori, le immagini registrate utili alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali e per l'accertamento di eventuali violazioni e delle relative responsabilità;

d) rilevare e accertare violazioni al codice della strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici;

e) coadiuvare lo svolgimento di compiti di polizia amministrativa;

f) svolgere attività di tutela ambientale, mediante il contrasto al deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose e ad ogni atto illecito concernente l'ambiente;

g) supportare operazioni di protezione civile;

h) tutela dell'incolumità degli operatori di polizia locale.

2) L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali così come previste dalle disposizioni di legge.

3) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante gli strumenti di ripresa foto/video presenti nel territorio urbano e gestiti dal Comune di Monsano si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.

4) Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati per la videosorveglianza sono configurati nel rispetto del principio della proporzionalità e riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, garantendo la tutela in particolar modo delle categorie deboli, quali bambini, giovani, anziani e disabili.

5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei lavoratori.

#### **Art. 4 - Particolari dispositivi e impianti**

1) Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, si può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali foto trappole, telecamere mobili anche termiche, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione, compresi selettori elettronici di veicoli muniti di targa, misuratori elettronici di velocità fissi o mobili, documentatori di infrazioni in area semaforica o connesse all'accesso in ZTL e/o APU. Ove previsto, le apparecchiature debbono essere omologate per rilevazioni automatiche senza l'obbligo della presenza dell'organo di Polizia Stradale, secondo le indicazioni del relativo provvedimento di omologazione.

2) Il trattamento dei dati personali per mezzo di tali strumenti sarà effettuato in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali e in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante.

3) Saranno inoltre adottate misure di sicurezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nonché il rispetto dei diritti previsti dalla disciplina, fra cui quello all'informazione sul trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), anche per mezzo della pubblicazione dell'informativa nel sito web istituzionale.

4) Saranno trattati i dati in conformità ai principi previsti dall'art. 5 GDPR e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, fra i quali il principio di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati trattati, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione.

5) Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite con apposito provvedimento del comando di Polizia Locale.

## **CAPO II**

### **SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Articolo 5 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare**

1) Il titolare del trattamento dei dati personali derivanti dall'uso del sistema di videosorveglianza è il Comune di Monsano. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.

2) Con l'approvazione del presente regolamento, il sindaco del Comune nomina, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, il Comandante della Polizia Locale, quale Persona autorizzata al trattamento con delega che esegue il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.

3) La Persona autorizzata al trattamento con delega:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal Titolare e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati;
- Nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo e impartisce loro disposizioni vigilando sulla puntuale osservanza delle istruzioni date, in particolare può distinguere i soggetti autorizzati a trattare i dati ed il relativo livello di operatività;
- Nomina gli eventuali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679 e impartisce le conseguenti istruzioni;
- Custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala controllo, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente.

4) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono i soggetti che trattano materialmente i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare e della Persona autorizzata al trattamento con delega.

5) Le Persone autorizzate al trattamento con delega e le Persone autorizzate al trattamento operativo devono rispettare quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679, dal Codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di protezione dei dati personali.

## **Articolo 6 – Persone autorizzate al trattamento**

1) La Persona autorizzata al trattamento con delega nomina le Persone autorizzate al trattamento operativo in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale di Polizia Locale.

2) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono individuate tra gli operatori e/o addetti al coordinamento e controllo che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3) Con l'atto di nomina, alle Persone autorizzate al trattamento operativo, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

4) Preliminarmente all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, le Persone autorizzate al trattamento operativo sono formate e istruite al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento.

5) Le Persone autorizzate al trattamento operativo sono autorizzate all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate, nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, nel rispetto delle istruzioni da questi impartite.

6) È vietato il trattamento di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento.

7) Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice penale e dell'art. 167 del Codice Privacy.

## **Articolo 7 – Responsabile del trattamento**

- 1) Il Titolare del trattamento, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente, potrà nominare, per mezzo della Persona autorizzata al trattamento con delega, un Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, attribuendo allo stesso le istruzioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
- 2) Il Responsabile del trattamento sarà individuato fra i soggetti che presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi la Persona autorizzata al trattamento con delega procederà a regolamentare i trattamenti da parte del responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi del citato art. 28 del Regolamento EU 2016/679.

## **Articolo 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

- 1) L'accesso alla sala di controllo della videosorveglianza è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dalla Persona autorizzata al trattamento con delega e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
- 2) Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della Polizia Locale, quale Persona autorizzata al trattamento con delega.
- 3) Possono essere autorizzate all'accesso solo Persone autorizzate al trattamento di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
- 4) La Persona autorizzata al trattamento con delega impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5) Le Persone autorizzate al trattamento del sistema di videosorveglianza di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Articolo 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

- 1) L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito alla Persona autorizzata al trattamento con delega e alle Persone autorizzate al trattamento operativo dei dati espressamente autorizzati.
- 2) Il sistema è configurato in maniera tale che la Persona autorizzata al trattamento con delega e le Persone autorizzate al trattamento operativo accedono al sistema con un profilo di accesso personale, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa la gestione delle immagini.

## **CAPO III**

# **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

## **Articolo 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1) I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di sette giorni, salvi i termini necessari per il procedimento sanzionatorio nei tempi previsti dalla legge. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza utilizzati sul territorio del Comune di Monsano.

## **Articolo 11 – Obblighi delle Persone autorizzate al trattamento**

1) L'utilizzo del brandeggio da parte delle Persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2) La posizione dell'obiettivo delle telecamere e/o le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega ed eventualmente eseguite dai tecnici della ditta Responsabile del trattamento incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema.

3) La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o dalla Persona autorizzata al trattamento con delega, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate dal presente regolamento.

4) L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte delle Persone autorizzate al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:

- controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.

5) Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

6) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di riprese all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.

7) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

### **Articolo 12– Informazioni rese al momento della raccolta**

1) Il Comune di Monsano rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche a mezzo di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, per il trattamento di dati personali.

2) Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" o di "primo livello". All'interno dell'informativa "minima" o di "primo livello" contenente gli elementi essenziali del trattamento, è presente il rimando all'informativa completa o di "secondo livello", pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Monsano, contenente tutte le altre informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 13– Diritti dell'interessato**

1) In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2) Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.

3) Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4) L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

5) Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, le immagini possono essere richieste ed acquisite dai soggetti coinvolti ai sensi della legge n. 241 del 1990. L'accesso alle immagini verrà comunque effettuato con tutte le cautele volte a tutelare la riservatezza di eventuali soggetti terzi.

7) Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.

8) Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

9) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse alla Persona autorizzata al trattamento con delega con raccomandata o posta elettronica agli indirizzi indicati nell'informativa, ovvero per il Comune di Monsano: Piazza G. Matteotti, 17, 60030 Monsano (AN), PEC: poliziale.comune.monsano@emarche.it. I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ("RPD" o "DPO") sono presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.

#### **Articolo 14– Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento, relativamente alle telecamere di contesto e lettura targhe per finalità di sicurezza urbana, sono custoditi nel locale della sala di controllo alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dalla Persona autorizzata al trattamento con delega.

2) Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente al personale della Polizia Locale a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dalla Persona autorizzata al trattamento con delega.

3) I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura della Persona autorizzata al trattamento con delega, in luogo idoneo posto nella disponibilità del Comando di Polizia Locale.

4) Le persone autorizzate al trattamento sono dotate di proprie specifiche credenziali di autenticazione al sistema.

5) Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

6) Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

#### **Articolo 15– Cessazione del trattamento dei dati**

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dall'art 2 del D.lgs. 51/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini

di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Articolo 16 - Comunicazione**

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Monsano a favore di soggetti pubblici, previa documentata e motivata richiesta scritta, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2) La comunicazione, ovvero l'accesso alle immagini, è consentita alle Forze di Polizia sulla base di richiesta documentata e motivata formulata al Comune di Monsano dal rispettivo comando di appartenenza, nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero ed acquisita dal Comune di Monsano);

3) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **Articolo 17 – Sistema integrato di videosorveglianza**

1) Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” di cui all'art. 5 del già menzionato decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2) Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può consentire l'accesso al sistema di videosorveglianza, anche mediante credenziali individuali e tracciabili, a soggetti istituzionali (quali Forze dell'Ordine o Autorità competenti), esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse a compiti istituzionali di prevenzione e repressione dei reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o altre funzioni previste dalla legge. Tale accesso è subordinato alla stipula di specifici atti, convenzioni o protocolli d'intesa che ne definiscano finalità, modalità operative, responsabilità e misure di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 18– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e agli artt. 37 e seguenti del D.lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è la Persona autorizzata al trattamento con delega, così come individuato dal precedente art. 5.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19 – Pubblicità del regolamento**

1) Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione della cittadinanza perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Monsano.

### **Articolo 20 – Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento**

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.

2) Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.